

# Disertori veronesi e vicentini davanti alla corte marziale di Verona (1919-1921)

di Roberto Piccoli

## ABSTRACT

*A partire dall'autunno del 1918, quando i soldati italiani prigionieri nei campi di internamento austroungarici cominciarono a rimpatriare in Italia, iniziò per la corte militare di Verona l'ultima fase di attività per i processi bellici, che si protrasse per circa tre anni fino alla primavera del 1921. In questo arco temporale furono infatti giudicati in contraddittorio quei soldati appartenenti alle province di competenza del Tribunale Militare di Verona che durante il periodo 1915-1918 furono denunciati per diserzione mediante passaggio al nemico e condannati a morte in contumacia durante il periodo della prigionia. Nonostante la notevole lungimiranza della corte marziale di Verona nel vagliare le singole posizioni processuali e nel pervenire di frequente a verdetti di assoluzione tramite particolari tecnicismi giuridici, furono comunque comminate verso 49 imputati delle condanne all'ergastolo che non lasciarono alcuna via d'uscita ai colpevoli, dal momento che il reato di passaggio al nemico fu l'unica fattispecie criminosa verso la quale mancarono gli interventi di condono previsti invece per tutti gli altri reati militari sia dalla cosiddetta "amnistia dei disertori" concessa da Nitti nel settembre del 1919, sia dalle successive amnistie emanate durante i due decenni successivi. La diversità non semplicemente formale, ma sostanziale, del reato di passaggio al nemico e soprattutto l'atteggiamento dei vertici politici e militari verso i soldati condannati, portarono di conseguenza molti soldati veneti, soprattutto veronesi e vicentini, a subire pesanti detenzioni negli stabilimenti penali della nostra penisola, fino alla liberazione avvenuta tra gli anni 1930 e 1940.*

Con la presente ricerca ho cercato di portare alla luce una delle fasi meno conosciute e più controverse della smobilitazione seguita alla Grande Guerra, poiché fino ad oggi la storiografia, com'è stato affermato da Giorgio Rochat alcuni anni orsono<sup>1</sup>, non è stata in grado di fornire contributi adeguati sul fenomeno della prigionia postbellica dei soldati esclusi dall'ammnistia Nitti del 1919. Tale amnistia, che sanò la posizione processuale delle centinaia di migliaia di militari finiti sotto processo dal 1915 al 1918, escluse tuttavia dai suoi benefici coloro che si macchiarono durante il periodo bellico di uno dei reati più gravi e disonorevoli: la diserzione mediante passaggio al nemico.

La grande incognita circa la pena da comminare a tale crimine infamante si era presentata fin dall'ottobre 1915, quando, davanti all'impressionante numero di diserzioni al nemico compiute nei diversi settori del fronte, il Comandante Supremo dell'Esercito, il gen. Luigi Cadorna, tentò senza peraltro riuscirci a rendere irrevocabili le condanne alla fucilazione emesse in contumacia verso quei soldati che passarono al nemico fin dai primi mesi di guerra, in modo da sottrarre fin da principio i disertori da qualsiasi possibilità di intervento di clemenza.

L'incapacità di pervenire ad una soluzione giuridica verso i disertori durante il tempo di guerra perdurò anche nel tempo di pace: l'armistizio, infatti, non cancellò le posizioni processuali di coloro che si consegnarono al nemico nel corso della guerra, e le modalità con le quali si perseguì il loro crimine non solo a Verona nel triennio 1919-1921, ma addirittura nei due decenni successivi, testimonia in modo esemplare lo stato di indeterminatezza che caratterizzò la punibilità di questa fattispecie di reato.

Il saggio prende appunto in considerazione l'attività giudiziaria dispiegata nell'arco temporale dal 1919 al 1921 dalla corte marziale di Verona<sup>2</sup>. In questo periodo, a seguito del rimpatrio dei soldati in Italia nei mesi che seguirono l'armistizio, si aprì per il Tribunale Militare di Verona una fase cruciale, poiché esso divenne titolare dell'azione giudiziaria di 210 processi per diserzione mediante passaggio al nemico compiuti tra il 1915 e il 1918 al di fuori della sua zona di competenza<sup>3</sup>. Davanti al collegio militare della nostra città si presentarono quindi quegli imputati appartenenti ai territori di competenza del Tribunale Militare di Verona verso i quali erano state inflitte pesanti condanne dai Tribunali di Guerra che furono sciolti in seguito agli eventi di Caporetto o la cui giurisdizione fu assorbita da altri Tribunali Militari in seguito alla vittoria.

Il quadro che si definisce nel presente lavoro, pur essendo circoscritto alle province venete, è comunque estremamente indicativo dell'atteggiamento dei

vertici militari e del Governo verso quei soldati denunciati e finiti sotto processo per diserzione al nemico. Come si vedrà a breve, le sanzioni comminate dal Tribunale Militare di Verona nel periodo in esame, anche se non corrispondenti alle direttive draconiane di Cadorna, si dimostrarono estremamente severe, poiché se è vero che la corte militare di Verona riuscì a sottrarre tutti i soldati passati a giudizio alla pena di morte per fucilazione alla schiena, tuttavia il tenore delle condanne emesse non lasciò alcuna possibilità di scampo ai condannati: fu l'unico reato verso il quale mancarono per diversi motivi gli interventi di condono previsti per tutti gli altri reati sia dalla cosiddetta "amnistia dei disertori" del 1919, sia dalle successive amnistie emanate durante i due decenni successivi. Questa condotta portò di conseguenza molti soldati veneti, soprattutto veronesi e vicentini, a essere "dimenticati" dalla giustizia e a trascorrere dai dieci ai venti anni di carcere negli stabilimenti penali della nostra penisola, fino alla liberazione avvenuta tra 1930 e 1940.

### 1. *Il ritorno in Italia dei disertori al nemico: indagini, interrogatori e testimonianze*

A partire dall'autunno del 1918, quando i soldati italiani internati nei campi di prigionia austroungarici cominciarono a rimpatriare in Italia, iniziò per la corte militare di Verona la sua ultima fase di attività per i processi bellici, che si protrasse per circa tre anni fino alla primavera del 1921. In questo periodo, i prigionieri tornati in patria furono organizzati in appositi campi di raccolta localizzati prevalentemente in Emilia Romagna, dove furono istituite delle commissioni con la funzione di procedere agli interrogatori dei prigionieri sospettati di diserzione e di verificare le posizioni processuali dei soldati che figuravano negli elenchi dei disertori inviati dai comandi.

L'incartamento processuale dei soldati denunciati contiene in genere una notevole quantità d'informazioni sulle circostanze della diserzione, nonostante la lacunosità di alcuni fascicoli. È perciò possibile, dalla lettura degli interrogatori dei soldati rimpatriati, dei rapporti investigativi e delle relazioni sulla condotta, mettere in evidenza un quadro abbastanza dettagliato delle vicende personali e giudiziarie dei soldati veronesi e vicentini che incorsero in questo reato.

Le diserzioni in esame sono distribuite in un arco temporale che va dall'estate del 1915 all'autunno del 1917, con i picchi più alti tra l'autunno del 1915 e quello

del 1916, un periodo in cui le diserzioni al nemico toccarono il numero maggiore rispetto ai successivi anni di guerra. I settori del fronte evidenziati dalla documentazione processuale sono sostanzialmente due: la Valle Lagarina (territorio di competenza del Tribunale di Verona tra 1915 e 1916) e il fronte isontino. Il gruppo più numeroso di diserzioni appartiene a quest'ultimo settore, dove si evidenziano in modo particolare i centri di S. Lucia di Tolmino e Vertojba in coincidenza con le grandi spallate effettuate dall'esercito italiano tra 1915 e 1917.

I luoghi prescelti dai soldati per compiere il passaggio furono sempre i posti di osservazione avanzati quasi a contatto con le linee nemiche. Soltanto durante i turni di vedetta in cui erano assegnati in servizio di avamposti davanti al nemico i soldati potevano mettere in atto il loro piano. Nella maggioranza dei casi le diserzioni al nemico avvennero tra le ore notturne e le prime luci dell'alba, quando i soldati, assegnati in servizio di vedetta presso le trincee più avanzate e "in faccia al nemico", potevano sfruttare tutta una serie di circostanze favorevoli: l'oscurità e la nebbia, che impedivano alle vedette di riconoscere distintamente i movimenti dei nostri soldati; la facilità di "addormentamento in servizio di vedetta" di molti soldati, reato previsto dal Codice per l'Esercito<sup>4</sup> che permise ai loro compagni più astuti di sfruttare il momento buono; l'eccessiva distanza tra i diversi posti di vedetta e l'occasionale abbassamento dei livelli di sorveglianza cui erano sottoposti i soldati. Dei forti elementi accusatori a carico degli imputati potevano infine essere individuati nella mancata asportazione dell'armamento e nell'assenza di segni di lotta lasciati sul terreno. Quest'ultimo fattore portava a configurare due ipotesi delittuose: o i soldati erano passati volontariamente al nemico in tutta tranquillità (diserzione al nemico), oppure si erano lasciati catturare senza opporre la possibile difesa (codardia o sbandamento).

Chi sceglieva di passare al nemico, generalmente, non era certo uno sprovveduto e sapeva perfettamente il rischio cui andava incontro nel concretizzare il suo proposito. Come talvolta è evidenziato nelle sentenze del Tribunale di Verona, l'azione di passare al nemico doveva essere meditata a lungo, magari in compagnia di altri soldati originari del proprio paese o della stessa località. Nei rapporti disciplinari si rileva come in molte situazioni la diserzione fu concretizzata da piccoli gruppi di soldati nei quali c'era sempre un elemento trascinate che aveva influenzato i compagni nel mettere in atto il piano. In certi casi la constatazione che l'accusato era stato fatto prigioniero assieme ad altri militari dello stesso paese nelle stesse ore o in circostanze poco chiare era motivo sufficiente a far ritenere che fosse passato al nemico d'accordo con i suoi

compagni, e si configurava in tal modo l'ipotesi di reato di passaggio al nemico con l'aggravante del complotto.

Nel complesso la valutazione del collegio non si basava soltanto sull'analisi degli elementi oggettivi, ma anche su quelli soggettivi quali la personalità stessa del disertore, i suoi precedenti civili, il suo rapporto nei confronti della disciplina militare e, più in generale, il livello di adesione ideologica verso la guerra in corso. I rapporti sulla disciplina stilati dai comandanti della compagnia del disertore potevano rivelarsi elementi decisivi, e in fase di giudizio la corte marziale di Verona dimostrò di tenere sempre presente i precedenti disciplinari dell'imputato.

Le valutazioni disciplinari fanno notare spesso elementi indisciplinati e ribelli, e la constatazione dell'incapacità di sopportare la vita di trincea, spesso associata a comportamenti di resistenza passiva alla disciplina militare, era un elemento che favoriva il sospetto di passaggio al nemico, anche quando non c'erano elementi sufficienti per portare a una tale accusa. A questo riguardo rimane esemplare quanto è affermato nella denuncia per diserzione nei confronti dei latitanti Fantini Nicolò e Tessitore Tommaso, passati al nemico nel 1915 e denunciati al Tribunale Militare di Verona: "Non sono prigionieri di guerra, ma veri e propri disertori in tempo di guerra, e fatti prigionieri dopo la diserzione, quindi nessuna scusa, ed anzi maggiore colpevolezza"<sup>5</sup>.

La condotta individuale tenuta nei mesi precedenti è spesso evidenziata per segnalare non solo la pericolosità del soggetto, ma per fornire contemporaneamente un ulteriore elemento a carico nel castello accusatorio. È rivelatrice la descrizione fornita nei riguardi di Azzolini Angelo, nato a Castione Veronese, appartenente alla 56<sup>a</sup> compagnia del 6° Alpini, accusato di passaggio al nemico nel luglio del 1915 nei pressi di S. Giacomo di Monte Baldo:

Egli ha dimorato, da borghese, anche all'estero e può quindi aver avuto incentivo alla diserzione dalla conoscenza degli ambienti e della vita in paesi stranieri. Faceva un po' il contadino, un po' il carrettiere e il manovale, com'è di tutti coloro che non hanno buona norma e dignitosa regola dell'esistenza [...] Robusto, scaltro, anche ardimentoso, ma soprattutto spregiudicato, subdolo, non suscettibile di forti e lodevoli sentimenti. Aveva tendenze disoneste perché aveva il gusto e il desiderio del saccheggio; e per aver la possibilità di tali imprese avrebbe espresso l'intenzione di chiedere d'esser mandato in altri settori dove la guerra è attualmente più viva. [...] Nel complesso il sottoscritto intuiva nello Azzolini un elemento infido; una forza quieta in apparenza ma che di nascosto mina e disgrega; un individuo senza nobiltà di sentimenti e di intenti<sup>6</sup>.

Non pochi imputati caddero in contraddizione durante le deposizioni, oppure ritrattarono e non seppero – o non vollero – fornire elementi che probabilmente avrebbero compromesso le versioni date alle commissioni interrogatrici. Le versioni fornite dai sospettati di diserzione stridevano notevolmente con le relazioni ufficiali e ponevano in grande difficoltà il giudizio della corte veronese sulla colpevolezza degli imputati, dal momento che in più di un caso il verbale di accusa e le dichiarazioni di eventuali testimoni del fatto non riuscivano a chiarire in sede di contraddittorio le circostanze della diserzione, tanto che il collegio giudicante arrivò apertamente ad affermare che certe accuse si basarono su palesi errori di valutazione degli ufficiali.

In altri casi, anche se limitati, la corte marziale riuscì ad avere la testimonianza diretta dei testimoni presenti nella compagnia dell'imputato all'indomani della diserzione. Nonostante queste prove a carico potessero sembrare determinanti, il collegio giudicante dimostrò di procedere con grandissima cautela nel valutare questo tipo di testimonianze, che potevano comunque essere molto utili per giungere a dimostrare l'intenzionalità di passare al nemico. Altre prove importanti erano portate dai compagni di prigionia del sospetto disertore: l'aver saputo che il sospettato era alloggiato durante la prigionia in una sezione riservata ai disertori poteva pregiudicare la posizione processuale del soldato sotto processo<sup>7</sup>. È esemplare il processo in cui fu coinvolto il caporale Castagnedi Paride, nato a Cazzano di Tramigna (Verona) e presente all'inizio del luglio 1916 alla 2ª compagnia di marcia comandata da Cesare Battisti, che di lì a poco sarebbe stato catturato nell'azione di Monte Corno e impiccato dagli austriaci. Al momento della riapertura del processo contro il Castagnedi si evidenziò come nel suo battaglione non risultassero più superstiti, che erano morti o dispersi in combattimento. Tuttavia a procedere ugualmente alla denuncia fu proprio l'ex comandante del Battaglione Vicenza, il maggiore Frattola Carlo, anch'egli ex prigioniero degli austriaci. Al processo testimoniò inoltre il sergente Ambrosi Adolfo, che si trovava con il Castagnedi nel campo di prigionia di Mauthausen, e la seguente dichiarazione influi non poco nel giudizio di condanna all'ergastolo inflitto al Castagnedi:

Posso assicurare che in quei giorni il Castagnedi non era mai stato comandato in servizio di pattuglia. A mio giudizio lo credo quindi un disertore. Rividi il Castagnedi a Mauthausen, ove io parlai con altri prigionieri, del soprannominato caporale, e tutti considerano il Castagnedi quale disertore. Gli austriaci vennero a conoscenza

della cosa, e trasferirono senza ritardo il Castagnedi al campo dei disertori, separandolo così dagli altri prigionieri<sup>8</sup>.

Infine, un altro aspetto decisivo nel giudizio riguardava i precedenti lavorativi degli imputati. Un pesante fattore incriminante poteva essere individuato nell'essere venuti a conoscenza che il soldato nella vita civile aveva lavorato in paesi di lingua tedesca negli anni precedenti al conflitto. In questi casi il collega poteva essere indotto a suffragare l'accusa di passaggio al nemico, poiché la maggiore confidenza con il nemico avrebbe facilitato il disertore nelle fasi successive alla diserzione. Analogamente, l'aver esercitato professioni che portano il soldato a viaggiare attraverso il paese o a fare vita errabonda praticando i più diversi mestieri era un elemento a carico che conduceva quasi automaticamente a supporre una diserzione volontaria e, spesso, a un allontanamento definitivo del soldato.

## 2. *L'attività della corte marziale di Verona tra 1919 e 1921*

### 2.1. Da Cadorna all'amnistia Nitti

Il Codice per l'Esercito disponeva all'art. 557 di procedere a giudizio per i contumaci soltanto a fine del conflitto, salvo che la superiore autorità militare – nei fatti specifici erano i comandanti di corpo d'armata – non avesse ritenuto, nell'interesse di dare esempio di disciplina e di esemplarità, di procedere a giudizio anche senza la presenza dell'imputato<sup>9</sup>. All'inizio del conflitto, tuttavia, una circolare del Comando Supremo portava una deroga a detto articolo, autorizzando l'autorità superiore a procedere comunque a giudizio. Inoltre, una comunicazione di Cadorna datata ottobre 1915 e diretta al presidente del Consiglio dei Ministri ravvisava infatti la necessità di “escogitare delle opportune provvidenze onde rafforzare il valore morale della sanzione comminata per taluni reati”<sup>10</sup>; in altre parole, Cadorna stava cercando i mezzi per rendere irrevocabili – e dunque esecutive – le sentenze di condanna a morte emesse ogni qualvolta che un soldato che era passato al nemico fosse stato riconosciuto colpevole e condannato in contumacia alla fucilazione. Bisogna ricordare infatti che il rigido trattamento sanzionatorio in materia fu precedentemente introdotto proprio da Cadorna nella famosa circolare n. 3535 del 28 settembre 1915 intitolata “Di-

sciplina in guerra”. In detto documento, oltre a legittimare l’uso della “giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti” per coloro che fossero trascesi in episodi di ribellione o codardia davanti al nemico, si faceva specifica menzione a coloro che si fossero arresi o avessero disertato di fronte al nemico: “Anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cader vivo nelle mani del nemico, seguirà immediato il processo in contumacia e la pena di morte avrà esecuzione a guerra finita”<sup>11</sup>.

La soluzione prospettata da Cadorna, ovviamente, fu rigettata e per i disertori al nemico si aprì con la cessazione delle ostilità la fase del contraddittorio. Con il progressivo rimpatrio dei prigionieri, quindi, cominciò per il Tribunale Militare la sua ultima fase, durante la quale fu chiamato a confrontarsi indirettamente con le grandi questioni che attraversarono la politica italiana a partire dalla smobilitazione dell’esercito. Nel caso specifico, sono due i problemi principali sui quali si innestò l’attività del Tribunale: la polemica socialista dell’estate del 1919 e l’amnistia Nitti del settembre successivo.

In seguito alla salita al governo di Nitti, infatti, il paese e l’esercito entrarono in una fase critica durante la quale, con l’abolizione della censura da una parte, e con l’istituzione della Commissione d’Inchiesta sui fatti di Caporetto dall’altra, il sistema disciplinare dell’esercito e, di riflesso, i vertici militari, furono messi sotto discussione. Questo difficile contesto in cui venne a trovarsi l’esercito nell’estate del 1919 permette di introdurre il fattore decisivo che portò un numero non indifferente di soldati a trascorrere parecchi anni di carcere negli stabilimenti penitenziari: la controversa “amnistia dei disertori” emanata con Regio decreto del 2 settembre 1919, n. 1502.

Tale atto di “amnistia e condono di reati militari”, progettato dal Ministro della Guerra, gen. Albricci, e dal Ministro della Giustizia, gen. Mortara, in collaborazione con Diaz, fu effettivamente promulgato per riportare alla normalità la situazione fuori controllo causata dall’esistenza di 60.000 processi nei confronti di detenuti in espiazione di pena e di 160.000 processi ancora in corso<sup>12</sup>. In questa delicata situazione il problema principale era costituito dalle molteplici declinazioni di reato riguardanti la diserzione. L’art. 1 di questo decreto concedeva così l’amnistia a tutte quelle diserzioni, anche reiterate, che non avessero superato la durata dei sei mesi, e, nel caso l’assenza arbitraria dal corpo avesse superato quel limite, le pene inflitte dovevano commutarsi in condanne condizionali. In caso di ergastolo la pena sarebbe stata ridotta a dieci anni, mentre nel resto delle pene si riduceva a cinque anni.

Da questa situazione erano però esclusi i reati di diserzione mediante passaggio al nemico e di diserzione armata. È in questo contesto di mancato intervento dell'amnistia per i suddetti reati che vengono a trovarsi le delicate posizioni processuali di molti soldati veneti i quali, di ritorno dai campi di prigionia austroungarici, finirono sotto processo davanti alla corte militare di Verona.

## 2.2. Le assoluzioni

I primi processi per diserzione al nemico cominciarono a tenersi a Verona dal dicembre del 1918<sup>13</sup>. Analogamente al periodo del conflitto appena trascorso, in quest'arco temporale l'attività giudicante dispiegata dai giudici del Tribunale Militare di Verona si rivelò tutt'altro che rapida e sbrigativa, ma molto attenta nel vagliare ogni particolare riguardante la difficile posizione processuale degli accusati, poiché un processo per diserzione mediante passaggio al nemico presentava numerosi elementi in grado di destabilizzare il percorso processuale, portando addirittura a capovolgere a favore del soldato gli elementi raccolti per formulare il capo d'accusa.

Si può affermare, in linea generale, che il Tribunale Militare di Verona spesso non fu in grado di chiarire le singole responsabilità degli imputati, e di conseguenza di fronte a risultanze processuali nelle quali il quadro probatorio non era tale da far ritenere una diserzione al nemico, si procedette all'assoluzione dell'imputato per difetto di prove o, molto più raramente, alla modifica della rubrica del reato in oggetto in fattispecie molto meno compromettenti come la codardia o l'abbandono di posto, che sarebbero state sottoposte ai benefici dell'amnistia Nitti. La caratteristica problematica degli elementi indiziari presenti in questi processi consisteva nel loro duplice carattere, poiché potevano essere considerati sia sotto una luce accusatoria che difensiva. In situazioni del genere si registrava spesso la mancanza di solide prove nei confronti degli accusati, verso i quali da una parte erano presentate nei rapporti ufficiali delle circostanze che potevano aver indotto il passaggio al nemico, ma dall'altra si rilevava la scarsa valenza probatoria della catena indiziaria. Esempio a questo proposito la situazione che si venne a creare durante il processo nei confronti di Vidale Attilio, un soldato di Bassano che disertò al nemico durante la rotta di Caporetto. Il 27 ottobre 1917, infatti, durante un attacco con gas presso Castagnevizza, il Vidale invece di seguire il 18° fanteria (Brigata Acqui) cui apparteneva, si rifugiava in una caverna dove probabilmente venne poi sorpreso da una pattuglia austriaca.

L'accusa di essere passato al nemico fu rafforzata da una cartolina spedita da un campo di concentramento ungherese, da dove il prigioniero chiedeva di conoscere la sua posizione. La denuncia di deferimento a carico del Vidale lasciava pochi margini di dubbio in merito alla sua colpevolezza:

Questo suo timore di essere stato considerato come disertore piuttosto che come prigioniero, dimostra chiaramente che egli commise in effetto il delitto di cui teme che se ne sia avuta certezza. Tale opinione è avvalorata dalle dichiarazioni del Caporal Maggiore Cugino in riguardo agli intendimenti del Vidale che il 19 ottobre 1917 dichiarava, parlando del fatto avvenuto in quel giorno di militari della sua compagnia passati al nemico, che qualora le cose si fossero messe a male egli, che conosceva il tedesco, si sarebbe fatto prendere<sup>14</sup>.

Al ritorno in Italia, tuttavia, la sentenza di morte fu ribaltata, dal momento che sembrò alla corte di Verona che l'accusa di passaggio, alla pari di molte altre pronunciate in contumacia, fosse stata troppo affrettata, e che quindi a carico dell'accusato non fossero sorti sufficienti elementi di responsabilità. La sentenza di assoluzione emessa a Verona si conclude infatti in questo modo:

Che in un primo momento sembra che il Vidale sia colpevole, ma per una frase staccata, sorpresa in una sua lettera, non si può trarre una conseguenza logica, cioè che il Vidale sia passato al nemico. Che non c'è nessuna circostanza che possa illuminare il tribunale per pronunciare la colpevolezza del Vidale. Che nel dubbio che il Vidale possa oggi dire la verità, in tale perplessità di mezzi probatori, poiché le circostanze di fatto e diritto non sono sufficienti per dichiarare la colpevolezza dell'imputato, il collegio ritiene opportuno dichiarare la non provata reità del Vidale, per insufficienza di prove<sup>15</sup>.


Il caso appena citato è esemplare delle difficoltà nelle quali si trovò a operare il collegio al momento di dare una versione oggettiva dei fatti. In sostanza, la corte militare di Verona era stretta da una parte dalla molteplicità di elementi che potevano portare all'accusa del dolo, dall'altra da un insieme di aspetti incerti e praticamente impossibili da chiarire sul campo. Tra questi due estremi esisteva una zona grigia fatta di testimoni reticenti o irreperibili e di versioni contraddittorie pro o contro gli accusati che molto spesso portavano a emettere verso l'imputato il verdetto di non provata reità. Va infatti tenuto presente che

uno dei fattori critici nell'accertamento delle responsabilità era da individuare nell'alto numero di testimonianze a carico o discarico degli imputati. In diverse occasioni i rapporti di denuncia forniti dagli ufficiali furono frutto di una visione parziale dell'episodio, o mancarono addirittura di consistenza probatoria, e in tal modo furono frequentemente smentite dalle versioni dei soldati che parteciparono in prima persona al fatto.

Davanti a prove testimoniali contraddittorie la corte era costretta di conseguenza a pervenire a un verdetto di assoluzione con formula dubitativa. Il caso di Fraccari Angelo, un soldato di S. Giovanni Ilarione accusato di essersi dato al nemico sulla strada Primolano – Fastro durante il ripiegamento italiano del novembre 1917, esemplifica la situazione in cui venne spesso a trovarsi il collegio giudicante di Verona, poiché in sede d'udienza uno dei testi principali, il maggiore Iannelli Raffaele, riuscì a complicare talmente la versione iniziale da riuscire a fornire al collegio un elemento ulteriore per scagionare l'imputato dalla pesante accusa. Le considerazioni del Tribunale sono le seguenti:

Che il teste Maggiore Iannelli Cav. Raffaele nella sua deposizione data in pubblica udienza, non ha chiarito nulla, anzi ha portato maggiore tenebrosità. Che il Maggiore Iannelli ha denunciato il Fraccari per l'impressione di un fatto di natura collettiva, che non può portare lume ad un reato singolo, cioè che siccome gli mancavano undici militari, aveva saputo da un sergente che costoro erano andati a salutare nel paese vicino alcune ragazze e che per la loro influenza e per la loro propaganda erano passati al nemico, perché in quel modo la guerra terminava presto. Che il Maggiore Iannelli non ricorda quanti ordini abbia dato durante la giornata. Che il fatto che il Fraccari non sia ritornato ha un valore morale, esteriore. Che questi sono elementi di carattere generico e non specifico<sup>16</sup>.

Com'è testimoniato dal grafico, l'alto numero di sentenze assolutorie per "non provata reità" testimonia la difficoltosa situazione in cui venne a trovarsi il collegio giudicante, alle prese con la grande difficoltà di dimostrare che determinati fatti si fossero verificati oltre ogni ragionevole dubbio. Davanti all'impossibilità di comporre un quadro generale di colpevolezza, alla corte militare di Verona non rimase che assolvere, poiché il dubbio valeva "pro reo", ossia a favore dell'imputato.



### 2.3. Le condanne e le carcerazioni dal 1919 al 1940

In complesso, i soldati giudicati durante la Grande Guerra dai tribunali militari per diserzione al nemico furono 2662, di cui 2022 condannati e 640 assolti<sup>17</sup>. Per quanto riguarda le situazioni in esame, nei casi in cui è stato possibile accertare le dinamiche delle singole vicende, le condanne del Tribunale Militare di Verona confermano l'estremo rigore sanzionatorio previsto in generale per questo reato, poiché ben 49 imputati furono condannati, se non si tiene conto dell'ergastolo previa degradazione a Verona, a pene variabili tra i dieci e i venti anni di carcere.

A questo riguardo, è da tenere soprattutto in considerazione l'espedito giuridico tramite il quale il Tribunale Militare sottrasse tutti i colpevoli alla condanna a morte: la concessione delle attenuanti generiche, che potevano essere riconosciute dal giudice a propria discrezione, senza alcun obbligo di fornire spiegazioni del proprio intimo convincimento. Fu proprio grazie a questa concessione che la pena fu diminuita di un grado a tutti gli imputati, passando di conseguenza dalla fucilazione alla schiena all'ergastolo previa degradazione.

Per quanto concerne gli elementi accusatori, un primo e fondamentale fatto che in determinati casi portò la corte marziale a convincersi della colpevolezza dell'accusato fu individuato nella corrispondenza. Grazie alle lettere inviate dalla prigionia il verdetto di colpevolezza fu raggiunto per mezzo di un singolo

mezzo di prova che lasciava pochi margini d'interpretazione, dal momento che in più di un'occasione, come testimoniano i processi che ebbero luogo in Stradone S. Tomaso, la cartolina si rivelò la prova regina, anche se indiretta, del quadro probatorio: chiedere ad esempio informazioni sulla propria posizione processuale poteva rivelarsi una chiara ammissione di responsabilità, oppure, in altre circostanze, fu la curiosità su un'eventuale denuncia a proprio carico a far nascere un forte sospetto verso i soldati accusati di passaggio ma verso i quali non si erano raccolte prove schiacciati.

Una condanna estremamente severa venne ad esempio comminata nei confronti di un gruppo di soldati vicentini che disertò al nemico sempre nei pressi di S. Lucia di Tolmino nel luglio 1915: Della Vecchia Luigi, Sabadello Giovanni e Fioravante Domenico<sup>18</sup>. In questo processo, il primo a essere giudicato fu il sergente Della Vecchia, riconosciuto colpevole non solo in base alle discordanze che emersero in fase istruttoria, ma soprattutto grazie alle cartoline inviate dai soldati dal campo di prigionia di Theresienstadt. Nella sentenza la corte militare si esprime nel modo seguente:

La miglior prova però, quantunque indiretta, della colpevolezza del Della Vecchia, promana da una cartolina in atti scritta dalla prigionia dal soldato Fioravante Domenico, – in essa, costì apertamente confessa di aver disertato per salvarsi la pelle [...] Il Della Vecchia e compagni pertanto si sono accordati di far passaggio al nemico, ed hanno posto con animo freddo e risoluto in esecuzione il loro piano, la mattina del 23 luglio 1915.

La sentenza, che condannava il Della Vecchia all'ergastolo grazie alla concessione delle attenuanti generiche, fu in seguito confermata dal Tribunale Supremo di Guerra e Marina al quale il difensore, l'avvocato veronese Sancassani, aveva fatto ricorso. Identico discorso per il Fioravante, che fu condannato alla pena dell'ergastolo dopo il rimpatrio avvenuto nel 1921. Ai due soldati, in seguito, con sentenza del 1922 emessa dal Consiglio di Revisione del Tribunale Supremo, fu ridotta la pena da scontare a dieci anni di reclusione militare. In tal modo il Della Vecchia trascorse dieci anni nello Stabilimento Penale di Santo Stefano (Napoli) fino alla liberazione avvenuta il 27 dicembre 1930. Il Fioravante, invece, fu scarcerato l'8 agosto 1929 dal Reclusorio Militare di Gaeta dopo otto anni di carcere. Del Sabadello, al contrario, non si seppe più nulla.

L'esempio appena esposto introduce un altro argomento di trattazione che

impegnò seriamente il collegio, ovvero quelle diserzioni al nemico messe in atto da piccoli gruppi di soldati. Dall'esame complessivo del materiale processuale emerge un dato rilevante, poiché sono presenti 41 processi istruiti nei confronti di piccoli gruppi di soldati, nella maggioranza dei casi dai due ai cinque. La somma degli imputati in questi processi indica ben 114 soldati, su un totale di 210 imputati complessivi.

Per quanto riguarda questa tipologia di diserzioni, bisogna rilevare che il collegio di Verona non sempre attribuì agli elementi del gruppo il medesimo grado di responsabilità. È in questo frangente, com'è stato spiegato in precedenza, che i rapporti disciplinari si rivelavano testimonianze decisive, poiché diedero la possibilità alla corte di suddividere e dosare il grado di partecipazione individuale che intervenne durante il fatto incriminato. In tal senso, quando il collegio aveva a disposizione sufficienti elementi accusatori, perseguì severamente la condotta dei cosiddetti "caporioni", ossia di quegli elementi trascinatori che in diversi modi convinsero i loro commilitoni più ingenui a passare agli austriaci. I soldati Busin Modesto e Michelin Giuseppe, il primo di Belluno, il secondo di Treviso, passarono al nemico la sera del 19 novembre 1917 presso il monte Altissimo con un altro soldato, Cristoffoli Rocco, individuato come l'elemento trascinante del gruppo. I primi due, che tornarono volontariamente dalla prigionia, confessarono in sede d'interrogatorio di essere passati volontariamente agli austriaci, "trattivi dalle lusinghe e dalle insistenze del compagno", il quale rimase latitante in Austria. Il collegio giudicante dichiarò veritiera la versione data dal Busin e dal Modesto, aggiungendo altresì che i due furono spinti a uscire dalle loro posizioni anche a causa dello stato d'animo dovuto alla preoccupazione di sapere che i loro cari erano rimasti in territorio invaso dopo Caporetto. Di conseguenza il Tribunale, per le "speciali condizioni di spirito" in cui si trovavano i due imputati, concesse loro la diminuzione della semiresponsabilità di mente, concludendo in questo modo la sentenza:

Niente di più facile quindi, e di più materiale che individui in tali condizioni di spirito, abbiano potuto per un momento dimenticare il loro passato di valorosi soldati, e spinti dalle insistenti lusinghe del cattivo compagno ed attratti dagli affetti famigliari, abbiano commesso il gravissimo reato di disertare che loro si imputa. In tale avviso è venuto il collegio, per le espresse considerazioni, confermate indirettamente dalla circostanza che il Cristoffoli, maggiormente colpevole, non si è sentito il coraggio di affrontare la giustizia del suo Paese e trovasi ancora disertore in Austria<sup>19</sup>.

Il contegno prudente nei confronti degli imputati non occorre però in tutti i processi. Il Tribunale Militare di Verona si rese primariamente conto che, nonostante gli elementi trascinatori che pianificarono il passaggio non avessero la minima intenzione di tornare in Italia, scegliendo quindi di rimanere all'estero o di scomparire letteralmente dalla circolazione, tuttavia gli altri componenti del gruppo che in misura variabile si lasciarono coinvolgere dovevano comunque rispondere davanti alla giustizia militare. In questo modo i latitanti evitarono una sicura condanna che colpì invece quelli che, lasciandosi trarre ingenuamente in inganno, fecero spontaneamente ritorno in Italia. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto è d'obbligo citare uno dei casi più drammatici e intricati che ebbe luogo al Tribunale Militare di Verona. Il processo si svolse in due fasi distinte: la prima tra 1919 e 1920, la seconda nel 1928. Gli imputati erano i seguenti: Colpo Giuseppe, caporal maggiore di Conco (Vicenza), Frigato Ilario, soldato di Corbola (Rovigo), Groppo Giulio, soldato di Chiampo (Vicenza) e Zattoni Luigi, soldato di S. Michele Extra (Verona)<sup>20</sup>. Il gruppo, appartenente al ben noto 113° fanteria, disertò dalla linea di avamposti nella notte dal 23 al 24 marzo 1917 presso la quota 208 sud sul Carso, una posizione che in quei mesi presentò ai fanti della Brigata Mantova (113° e 114° Fanteria) un sanguinoso conto in fatto di morti e feriti. Un aspirante ufficiale che in quelle ore si occupava di ispezionare la linea rinvenne nel cubicolo dove dormivano i disertori quella che la corte militare considerò la prova fondamentale del processo, ovvero una cartolina scritta presumibilmente dal Frigato, che, diretta al comando di Battaglione, recitava:

Se noi partiremo male non faremo noi diamo perche non siamo statti in licenza e perche siamo stanchi di questa vita. Buona fortuna che ritornate tutti a casa vostra addio non farvi nessuna passione che noi informazioni al nemico non daremo

addio a tutti  
addio bella Italia<sup>21</sup>

Questo "infame documento" lasciato dai "quattro miserabili", come sono definiti nella sentenza nei confronti del Groppo, compromise irrimediabilmente la posizione processuale soltanto nei confronti degli imputati Groppo e Zattoni, poiché Colpo e Frigato fecero perdere le proprie tracce subito dopo la diserzione. Zattoni, infatti, tornò in Italia nel 1919, fu condannato a venti anni di carcere e liberato soltanto nell'aprile del 1934, mentre Groppo, arrestato e processato addirittura nel 1928, venne liberato nel 1934 a causa di una grave malattia.

In base all'iter processuale dell'epoca, generalmente per i soldati condannati all'ergastolo faceva immediatamente seguito il ricorso presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, il quale poteva decidere di accogliere l'istanza di ricorso presentata dall'avvocato difensore oppure poteva confermare la condanna emessa a Verona. Quando la richiesta veniva rigettata, con la conseguente conferma della sentenza, nei confronti soldato si apriva il periodo della carcerazione in uno dei tanti reclusori militari sparsi nella penisola: Portolongone, Pianosa, Castelfranco Emilia, Vinadio, Civitavecchia e Finalborgo sono soltanto alcuni dei tanti Stabilimenti penali in cui i condannati trascorsero molti anni della loro esistenza.

Per quanto concerne la durata effettiva delle detenzioni, bisogna rilevare che fu proprio la fattispecie del reato in esame a impedire primariamente l'intervento dell'amnistia Nitti e, successivamente, di tutte le altre amnistie emanate tra 1922 e 1937. Basti ricordare che dopo quella del 1919 ne seguirono principalmente altre quattro distribuite negli anni 1922, 1925, 1930 e 1932<sup>22</sup>, le quali non comprendevano nei loro effetti dei rilevanti sconti negli anni di carcerazione. L'unico beneficio poteva consistere in lievi riduzioni di pena effettuate soprattutto tra 1920 e 1930, o nella commutazione dell'ergastolo in dieci o quindici anni di carcere, azione che venne intrapresa a partire dal 1930 in seguito all'accoglimento delle domande effettuate dai condannati per ottenere la Grazia Sovrana, un provvedimento che, differenza dell'amnistia e dell'indulto, aveva carattere individuale e soggettivo, e dunque era rivolto a uno o più detenuti specifici che ne facessero richiesta, a condizione che fossero stati condannati a una pena uguale o superiore ai dieci anni, o che avessero espiato la metà della pena. Per riassumere la situazione appena descritta, cito soltanto uno dei casi più rilevanti, che riguarda il processo contro Andriolo Guido, classe 1888, nato a Lonigo (Vicenza), appartenente all'80° Fanteria, che si allontanò il 13 giugno 1915 dal posto di guardia mentre si trovava agli avamposti in Vallarsa<sup>23</sup>. Dalla lettura delle testimonianze il collegio giudicante di Verona trasse la convinzione che la passata permanenza del soldato nella città di Bolzano avesse avuto un peso notevole nella sua scelta. Nella sentenza del febbraio 1919 che lo condannava all'ergastolo, la corte rilevava la grave posizione giuridica dell'imputato:

Dagli atti risulta pure che la sera prima che disertasse l'Andriolo disse ad altri compagni del suo reparto che già altra volta aveva disertato, che era stato molto tempo in paesi tedeschi e che conosceva la lingua Tedesca; queste circostanze sono tutte vere

e formano viepiù il convincimento del Tribunale della sua colpeabilità: altre circostanze di contorno servono a rafforzare tale convincimento<sup>24</sup>.

Un altro elemento che giocò a suo sfavore fu individuato nella cartolina postale che il soldato inviò ai genitori dal campo di prigionia di Theresienstadt nel novembre del 1916:


Theresienstadt li 7-11-16

Genitori Carissimi:

Non o' altro che un dispiacere che mi tormenta, cioè quello di non vedere da voi più spesso risposta, delle mie d'ogni settimana. Desidererei anche sapere qualche cosa, riguardo alle chiacchiere che dei cani del paese anno messe in voga a mio riguardo, per meglio dire danno. Non credere però ch'io mi spaventa per questo, domani libero, Andriolo sarà padrone del globo, e in qualunque angolo che mi troverò sarà il mio paese. Iodico la verità, non mi manca altro che la libertà, la quale spero non sarà lontana [...]<sup>25</sup>.

Non solo la frase “Andriolo sarà padrone del globo, e in qualunque angolo che mi troverò sarà il mio paese”, rievocazione di un canto anarchico, fu interpretata negativamente dal collegio, il quale giudicò l'imputato alla stregua di un girovago privo di radici e di sentimenti patriottici, ma dagli atti risultò inoltre che durante il periodo di prigionia il soldato, poiché ebbe alle dipendenze operai e prigionieri di guerra, ottenne di conseguenza un trattamento speciale, e questo elemento incise non poco nel determinare il giudizio finale. Il quadro accusatorio nei confronti dell'Andriolo spinse infatti il collegio a escludere eventuali attenuanti di pena e a propendere verso una rigida sanzione per la condotta dell'imputato, che venne condannato, grazie all'usuale concessione delle attenuanti, all'ergastolo previa degradazione. La condanna fu commutata nello stesso anno in venti anni di reclusione, scontati nello Stabilimento Penale di Civitavecchia fino al rilascio avvenuto nel novembre 1938.

Il quadro delle vicende che seguirono alla liberazione dei soldati dalle carceri è estremamente lacunoso. La ricerca effettuata ha dato frequentemente esito negativo, senza contare che in alcuni casi, all'interno dei ruoli matricolari, il percorso militare del soldato si fermava addirittura prima dell'apertura del conflitto. Meritano infine un discorso a parte quei soldati che dopo la diserzione al nemico si resero latitanti senza fare più ritorno in Italia. In totale sono 21 i solda-



ti che dopo la cessazione delle ostilità fecero perdere le proprie tracce. Di essi sono disponibili pochissime e scarse informazioni contenute nei verbali di “vane ricerche” condotte dai carabinieri negli anni successivi presso il domicilio degli accusati. Si viene quindi a sapere che i disertori per alcuni anni mantennero un contatto epistolare con le proprie famiglie residenti al paese, fino a quando per svariati motivi non interruppero ogni rapporto anche con loro. Dalla lettura dei rapporti e delle comunicazioni trasmesse dai diversi comuni di nascita, si può affermare che la maggioranza di loro, vista la conoscenza della lingua tedesca e la dimestichezza con i paesi esteri, riuscì a trovare un lavoro nei paesi austro-ungarici e a formare una famiglia.

#### 2.4. Conclusioni

A conclusione di questo saggio è opportuno soffermarsi brevemente per tentare di spiegare i motivi che stanno dietro a condanne così pesanti e al silenzio che calò sul periodo carcerario dei condannati dal Tribunale Militare di Verona.

Il primo soggetto cui fare riferimento è il collegio militare. I giudici militari dimostrarono notevole lungimiranza e capacità critica nel vagliare le singole posizioni processuali degli imputati, poiché un processo per passaggio al nemico richiedeva un enorme impegno al fine di pervenire a delle conclusioni precise alla verità oggettiva. Si trattò complessivamente di una giustizia tutt'altro

che sommaria e indiscriminatamente spietata, ma molto attenta e prudente prima di arrivare a pronunciare un verdetto di condanna verso gli imputati, dal momento che il Tribunale di Verona non si limitò a considerare esclusivamente i dati oggettivi, ma integrò frequentemente il proprio giudizio con la dimensione soggettiva dell'imputato nel suo *iter criminis*.

Il secondo soggetto è rappresentato invece dall'azione dei vertici militari e governativi tra la primavera e l'estate del 1919, quando, con la salita al governo di Nitti, si perseguì quella politica di normalizzazione verso i molteplici lasciti dell'eredità bellica, tra i quali le decine di migliaia di processi ancora in sospeso. L'amnistia del settembre 1919 va dunque interpretata come un indispensabile atto al fine di riportare la stabilità a una situazione giudiziaria fuori controllo. A questo proposito va ricordato che Nitti divenne il bersaglio di feroci campagne diffamatorie messe in atto dalle correnti nazionaliste e dall'emergente galassia fascista, che lo accusavano di aver parificato tramite questo beneficio i reduci delle trincee ai disertori<sup>26</sup>. La polemica della destra contro il capo del governo, tuttavia, dimenticava che se da una parte erano amnistrate migliaia di disertori all'interno e per mobilitazione, dall'altra furono colpiti proprio quei "traditori della patria" che con il loro gesto erano passati al nemico.

Per capire infine i motivi dietro queste lunghe carcerazioni, bisogna anche tenere conto del significato assunto dal reato di passaggio al nemico all'epoca dei fatti e in modo particolare durante il periodo fascista. Resta a questo proposito emblematica e profetica l'affermazione del gen. Albricci, tra i fautori dell'amnistia, che in una circolare del giugno 1918 riguardante la diserzione dichiarava: "La Vittoria è fatta per i forti, la Vittoria dei forti non deve essere condivisa coi vili"<sup>27</sup>. Passare al nemico era di fatto molto più simile, nella sua modalità e nel suo significato, al reato di tradimento diretto, e configurava uno sganciamento definitivo dalla propria Patria e dal suo complesso di valori. È quindi logico pensare che, trattandosi di un reato infamante non solo verso l'Esercito, ma anche verso la propria famiglia e la propria comunità, fosse sottoposto a un trattamento sanzionatorio ben diverso rispetto a tutti gli altri reati. I disertori al nemico furono quindi considerati dei reprobri la cui esistenza non era assolutamente compatibile con la costruzione del mito della vittoria italiana. Marchiati di volta in volta nelle sentenze come vigliacchi o individui infidi e senza scrupoli, restavano dei veri e propri nemici della Patria.

## Note

1. Cfr. G. Rochat in M. Pluviano e I. Guerrini, *Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale*, Gaspari, Udine 2004, p. XV: “Rimane un’ultima lacuna per chiudere il conto dei costi della prima guerra mondiale. L’amnistia del settembre 1919 (ingiustamente detta “dei disertori”, che invece ne furono esclusi) cancellò le pendenze penali della gran parte dei militari condannati, ma ne lasciò forse 20.000 (mancano dati precisi) nelle orrende carceri militari per venti e più anni. Un’altra rimozione totale, un “buco nero” della ricerca storica e della coscienza nazionale”.

2. Dal punto di vista archivistico, il riferimento principale della ricerca è stato il materiale processuale prodotto dal Tribunale Militare di Verona nell’arco temporale 1919-1921, appartenente al fondo denominato “Tribunale Militare di Verona” conservato all’Archivio di Stato di Verona.

3. Per un’analisi approfondita delle dinamiche relative alla struttura e all’evoluzione del Tribunale Militare di Verona durante la Grande Guerra mi permetto di rinviare a R. Piccoli, *Il Tribunale Militare di Guerra della Fortezza di Verona (1915-1919)*, Università di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di Laurea in Storia e geografia dell’Europa, rel. Renato Camurri, a. a. 2008-2009, pp. 16-36.

4. Art. 94 Codice Penale per l’Esercito: “La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte e dei militari sia stata compromessa. Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia stata trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare”. Cfr. A. Bruno (a cura di), *Codice penale per l’esercito illustrato con le decisioni della Cassazione e del Tribunale supremo*, Barbèra, Firenze 1916, p. 109.

5. ASVr, TMVr, fascicolo personale 694/1915.

6. ASVr, TMVr, fascicolo personale 468/1915.

7. Sul tema della prigionia bellica cfr. almeno: G. Procacci, *Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra. Con una raccolta di lettere inedite*, Editori Riuniti, Roma 1993; C. Pavan, *I prigionieri italiani dopo Caporetto. Con l’elenco e la carta dei campi di prigionia a cura di Alberto Burato*, Camillo Pavan Editore, Treviso 2001.

8. ASVr, TMVr, fascicolo personale 3864/19.

9. Le disposizioni del Codice per l’Esercito consideravano all’art. 137 le circostanze essenzialmente obiettive per il reato di diserzione: la diserzione commessa alla presenza del nemico e la diserzione compiuta mediante passaggio al nemico. Entrambe rientravano nel gruppo delle “qualifiche”, dal momento che consistevano, nella loro gravità, in una lesione attuale e specifica punita con la pena di morte. Cfr. Bruno (a cura di), *Codice penale per l’esercito illustrato con le decisioni della Cassazione e del Tribunale supremo*, cit., p. 123; P. Vico, *Diritto penale militare*, Società Editrice Libreria, Milano 1917, p. 241.

10. AUSSME, L3, b. 141.

11. *Ibidem*.

12. Su questo argomento cfr. G. Rochat, *L’esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini*,

Laterza, Bari 2006 (1967), pp. 72-77.

13. Per quanto concerne il materiale processuale, bisogna distinguere gli incartamenti in due categorie: nella prima rientrano tutti quei soldati processati dal Tribunale Militare di Verona all'interno del territorio coperto dalla giurisdizione assegnata all'autorità giudiziaria militare di Verona, e dunque dal 1915 al 1918; nella seconda rientrano invece tutti quei processi devoluti al Tribunale Militare di Verona tra 1919 e 1921, quando vi furono trasferiti gli incartamenti processuali di soldati giudicati in contumacia da quei Tribunali di Guerra presenti sull'Isonzo o sugli Altipiani.

14. ASVr, TMVr, fascicolo personale 3757/19

15. ASVr, TMVr, Sentenze del Collegio Giudicante, Vol. 59.

16. ASVr, TMVr, Sentenze del Collegio Giudicante, Vol. 59.

17. I dati sono ricavati dal volume conservato nella biblioteca dell'Archivio Centrale di Stato a Roma: Ministero della Guerra, Ufficio Statistico, *Statistica dello sforzo militare italiano nella guerra mondiale. Dati sulla giustizia e disciplina militare*. Roma, Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1927 – Anno V, p. 14.

18. ASVr, TMVr, fascicolo personale 4758/19. Imputati: Della Vecchia Luigi, di Umberto e di Rasotto Regina, nato il 28 dicembre 1895 a Vicenza, meccanico, alfabeto, sergente; Sabadello Giovanni Michele, di Stefano e di Foschia Maria, nato il 2 giugno 1894 a Felsomuriedzent (Ungheria), fornaciaio, alfabeto, soldato; Fioravante Domenico, di Giacinto e di Fantinato Maria, nato il 29 settembre 1890 a Mussolente, Vicenza, manovale, alfabeto, soldato

19. ASVr, TMVr, Sentenze del Collegio Giudicante, Vol. 60.

20. ASVr, TMVr, fascicolo personale 3620/19.

21. *Ibidem*.

22. La prima fu emanata con R. D. 22 dicembre 1922, n. 1641; la seconda con R. D. 31 luglio 1925, n. 1277; la terza con R. D. 1 gennaio 1930, n. 1; la quarta con R. D. 5 novembre 1932, n. 1403. Su questo argomento si rimanda a A. Santosuosso e F. Colao, *Politici e amnistia. Tecniche di rinuncia della pena per i reati politici dall'Unità ad oggi*, Bertani, Verona, 1986.

23. ASVr, TMVr, fascicolo personale 5827/18. Figlio di Luigi e di Selmo Maria, muratore, alfabeto, incensurato.

24. *Ibidem*.

25. *Ibidem*.

26. Emblematica a questo proposito rimane l'affermazione di uno dei più insigni giuristi dell'epoca, Vincenzo Manzini, che nel manuale di *Diritto penale militare* del 1932 accusava proprio i fautori dell'amnistia di aver contribuito all'ascesa del movimento fascista: "Nefando esempio d'aberrazione politica, in questa materia, rimane l'amnistia (Nitti-Mortara) concessa ai disertori dell'ultima guerra, causa non ultima della reazione spirituale che portò al trionfo del Fascismo". Cfr. V. Manzini, *Diritto penale militare*, CEDAM, Padova, p. 101.

27. AUSSME, F-2, b. 335, "Circolari del Comando supremo e dello Stato Maggiore dell'Esercito (1917/1918)".